

ALLEGATO C

Testo coordinato degli Allegati A1, A2, B1 e B2 alla LR 11/2019 con le modifiche introdotte dalla D.G.R. 36/2024 e dalle sopravvenute normative nazionali.

Allegato A1

Progetti sottoposti a VIA di competenza regionale

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
- c) Impianti industriali destinati:
 - 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- g) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.
- h) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 100.000 mc con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzato alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
- i) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b).¹
- l) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
- l-bis) Sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e

¹ Lettera modificata dalla D.G.R. 36/2024

superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;²

- m) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- n) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
- o) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- p) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - 1) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006);
 - 2) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006);
 - 3) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006);
 - 4) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - 5) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - 6) per la fabbricazione di esplosivi.
- q) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, con più di:
 - 1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
 - 2) 60.000 posti per galline;
 - 3) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg.);
 - 4) 900 posti per scrofe.
- r) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati in questo allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti in questo allegato.

² Lettera introdotta dalla D.G.R. /2025

Allegato A2

Progetti sottoposti a VIA di competenza provinciale

- a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
- e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006), ad esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.
- f) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
- g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- h) Strade urbane di scorrimento.
- h-bis) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.³
- h-ter) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);⁴
- i) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati in questo allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti in questo allegato.

³ Lettera introdotta dalla D.G.R. /2025

⁴ Lettera introdotta dalla D.G.R. /2025

Allegato B1

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale

1. Agricoltura:

- a) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini;
- b) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
- c) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;
- d) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore ai 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva:

- a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
 - 1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;
 - 2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);⁵
- b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1MW, esclusi gli impianti non termici di cui all'allegato B2, punto 2, lettera a);
- c) Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- d) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;
- e) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del R.D. 29 luglio 1927 n.1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite;

⁵ Lettera sostituita dalla D.G.R. /2025

- g) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
- h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i., del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;⁶
- i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Progetti di infrastrutture:

- a) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
- b) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare.

4. Altri progetti:

- a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;
- b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
- c) Progetti di cui all'allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- d) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o al presente allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1);

d-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s.⁷

⁶ Lettera modificata dalla D.G.R. 36/2024

⁷ Lettera introdotta dalla D.G.R. 36/2024

Allegato B2

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza provinciale

1. Agricoltura:

- a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
- b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.

2. Industria energetica:

a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici con potenza complessiva superiore a 1MW;⁸

a-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;⁹

a-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;¹⁰

a-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;¹¹

a- quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.¹²

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:

- a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
- c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

⁹ Lettera introdotta dalla D.G.R. /2025

¹⁰ Lettera introdotta dalla D.G.R. /2025

¹¹ Lettera introdotta dalla D.G.R. /2025

¹² Lettera introdotta dalla D.G.R. /2025

- 2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
- f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
- g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
- i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- l) Cokerie (distillazione a secco di carbone);
- m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 mc e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo;
- n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari:

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di

produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta:

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;

- b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
- d) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
- e) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- f) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
- g) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006);
- h) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006);
- i) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006);
- l) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006);
- m) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;¹³

- p) Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e strade urbane con lunghezza superiore a 1500 metri non comprese nell'allegato A2.

8. Altri progetti:

- a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq;
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
- g) Cave e torbiere, con parametri inferiori a quelli di cui all'allegato A1, lettera g);
- h) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- i) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
- l) Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
- m) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- n) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

¹³ Lettera modificata dalla D.G.R. 36/2024

- o) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- p) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- q) Progetti di cui all'allegato A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni;
- r) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o al presente allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2).